

**SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI IN SCADENZA (LEGGE 27/2020)**

In riferimento alla richiesta di chiarimenti che stanno pervenendo al Casellario si comunica che la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 (in G.U. 29 aprile 2020) recante: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha disposto la riformulazione dell'art. 103 co. 2 del decreto legge n. 18/2020 e precisamente: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Vista l'ampia formulazione della norma, che si riferisce a Tutti i certificati, si ritiene che la validità del certificato debba essere estesa anche al certificato del Casellario Giudiziale. Pertanto, anche i certificati richiesti dall'interessato ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002 aventi scadenza successiva tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 verranno prorogati nel limite temporale di 90 giorni.